

Sistri – si torna a parlare del rimborso dei contributi versati

Sono in fase di studio **le modalità operative con cui poter definire un piano di intervento** per la restituzione o compensazione (**laddove ne ricorrano i presupposti**) dei contributi indebitamente versati per l'iscrizione al SISTRI, relativamente alle annualità 2010, 2011 e 2012. **E' quanto ha dichiarato il Sottosegretario all'Ambiente, rispondendo all'interrogazione alla Camera del 5 febbraio scorso, sul tema delle iniziative volte a garantire la prosecuzione del funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).**

Vi aggiorneremo sugli sviluppi

Di seguito un breve

Sono esentate dall'obbligo di aderire al Sistri le aziende con meno di 10 dipendenti.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente 24 aprile 2014 n. 126 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2014 n. 99) reca la ["Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006"](#).

La norma specifica che i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire a SISTRI sono i seguenti:

- a) Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito dei circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera pp) del D. Lgs. 152/2006.
- b) Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184 del D. Lgs 152/2006, lettere:
 - b) rifiuti prodotti da attività di demolizione, costruzione nonché di scavo
 - c) rifiuti prodotti da lavorazioni industriali
 - d) rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali
 - e) rifiuti prodotti da attività commerciali
 - f) rifiuti prodotti da attività di servizio
 - h) rifiuti prodotti da attività sanitarie
- c) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 152/2006;
- d) Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania.
- e) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura, di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera pp) del D. Lgs. 152/2006.

Resta l'obbligo di iscrizione per tutti gli altri soggetti di cui alla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#) di conversione del [Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013](#):

- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell'articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall'articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, "i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania".

Possono aderire a SISTRI su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area GESTIONE AZIENDA disponibile sul portale del SISTRI in area autenticata.

Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, o che non vi aderiscono volontariamente, continuano a permanere gli **obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione** di cui agli art. 190 e 193 del D. lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro il 1° aprile 2015, gli enti e le imprese obbligati all'iscrizione a Sistri, sono tenuti al pagamento del contributo per l'anno 2014.

Inoltre, entro il 30 aprile 2015, gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento per l'anno 2015.